



Automobile Club Siracusa

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 03.04.2020

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che, in data 11 marzo 2020, la stessa è stata classificata quale situazione di pandemia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e le successive disposizioni attuative contenute all'interno dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020 e 08/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, che *all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*, prevede l'estensione delle misure originariamente previste solo per la cosiddetta "zona rossa" a tutto il territorio nazionale, prescrivendo la necessità di evitare ogni spostamento di persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020, che *all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*, prevede la sospensione, sull'intero territorio nazionale, di svariate attività commerciali e servizi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, che *all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*, prevede che per le Pubbliche Amministrazioni restano ferme le misure precedentemente disposte e stabilisce all'art.2 che le disposizioni del Decreto sono efficaci dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, che che *all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio*, prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo, è prorogata fino al 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 6 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 prevede, quanto alle pubbliche Amministrazioni, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del proprio personale dipendente e l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale *“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. r)”*;

CONSIDERATO che le attività dell'Ente si fondano nell'ordinario prevalentemente in attività in presenza di pubblico, gestite a vista o con un minimo tempo d'attesa, e che, di conseguenza, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del personale dipendente, risulta, al momento, essere impraticabile;

TENUTO CONTO che, alla luce della compressione generale delle libertà individuali ed economiche, e della prescrizione di evitare ogni spostamento di persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, si ritiene opportuno sospendere, temporaneamente, le attività indifferibili normalmente rese in presenza;

CONSIDERATO, altresì, l'innalzamento del livello di allerta, che rende opportuno evitare al minimo i contatti tra le persone, la necessità di tutelare la salute delle dipendenti della società *in house* Aci Service S.r.l., cui l'Ente affida lo svolgimento dei propri servizi al pubblico, oltre che, in generale, la salute degli utenti dell'Ente e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno accesso agli uffici;

TENUTO CONTO delle direttive generali di indirizzo da parte dell'Ente Federante ACI, che, rimettono all'autonomia di ciascun Automobile Club, in quanto Ente Pubblico non Economico indipendente, l'individuazione delle misure reputate idonee, sulla base della propria organizzazione gestionale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

RAVVISATA la necessità di mantenere attivo un presidio giornaliero, anche a distanza, per far fronte alle richieste dell'utenza che possono pervenire per il tramite dei canali telefonico, postale o tramite posta elettronica o pec;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

quale misura precauzionale a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti dell'Ente, la proroga della chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Siracusa, già stabilita a partire dal 10/03/2020 al 03/04/2020, fino alla data del 10/04/2020 inclusa, in conformità con le limitazioni generali previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020, e successivamente richiamate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, riservandosi di prorogare o modificare la presente misura sulla

base di nuove valutazioni che si rendessero necessarie alla luce di direttive governative o indirizzi nazionali ACI;

invita il Direttore dell'Ente ad individuare modalità organizzative che consentano di presidiare quotidianamente, anche a distanza, gli accessi dell'utenza per il tramite dei canali postale, telefonico, posta elettronica e pec fino alla data 10/04/2020;

invita l'Amministratore Unico della società *in house* Aci Service S.r.l., stante il perdurare della situazione di inattività dell'Ente, a promuovere l'accesso da parte dei lavoratori dipendenti agli ammortizzatori sociali di cui al D. L.18/20, per il periodo di nove settimane, fatta salva la possibilità di sospensione o revoca dei provvedimenti in oggetto;

rinvia alla data del 10/04/2020 una valutazione circa l'opportunità di una riapertura al pubblico in modalità contingentata o per appuntamento delle attività di front-office;

delega il Direttore dell'Ente a curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti del caso, ivi inclusa la comunicazione alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano